



## CITTÀ DI MORBEGNO

(Prov. di Sondrio)

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

Prot. 9278/VI-I

Morbegno, 21/04/2023

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - ANNO 2023.**

### **DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA'**

#### **L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

##### **VISTI:**

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- gli "Indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi" di cui D.G.R. 671/2010;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 (Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS.

##### **PRESO ATTO che:**

- in data 01/10/2020 è stato avviato con atto di delibera della Giunta Comunale n. 174 il procedimento per la redazione limitata della variante di cui si tratta al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- in data 25/08/2022 con Determinazione n. 628 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati dal procedimento di cui si tratta, come di seguito elencato:

### Soggetti competenti in materia ambientale:

- A.R.P.A. – Dipartimento di Sondrio
- A.T.S. della Montagna – Sondrio
- Parco delle Orobie Valtellinesi
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Co,Lc,Mb,Pv,So e Va.

### Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia (Direzione Generale Sviluppo economico - Direzione Generale Ambiente e
- Clima - Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli comuni - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile).
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Sondrio
- Provincia di Sondrio
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno
- Comuni confinanti con il Comune di Morbegno: Albaredo per San Marco, Bema, Civo, Cosio, Valtellino, Dazio, Talamona, Traona.

### Soggetti del pubblico interessati all'iter decisionale

- cittadini
- residenti Comune di Morbegno
- associazioni di tutela ambientale
- scuole
- associazionismo
- sindacati
- forze politiche
- società di servizi trasporti e reti
- imprenditoria
- commercio
- agricoltura
- consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero dell'Adda – BIM
- SECAM SpA
- ENEL ITALIA SRL
- TERNA
- SEM SCARL
- RFI SpA (Rete Ferroviaria Italiana)
- Ordini e collegi professionali

- Protezione Civile
- Qualsiasi soggetto che vanta interesse di carattere diffuso

sono stati altresì definiti quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico le seguenti attività:

- pubblicazione di tutti gli atti sul sito internet ufficiale del Comune;
  - pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet ufficiale del Comune, sul B.U.R.L. e sul sito SIVAS della Regione Lombardia;
- in data 06/03/2023 è stato messo a disposizione sul sito web "SIVAS" ([www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)) il Rapporto Preliminare ed in pari data è stato pubblicato l'avviso all'Albo Online;

A seguito di tale deposito sono pervenute le osservazioni ed i pareri seguenti:

- Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Montagna - in data 30/03/2023 prot. 7503;
- ARPA Lombardia - in data 31/03/2023 prot. 7725;
- ASSOCIAZIONI TUTELA AMBIENTALE (LEIDAA Sondrio- CROSS Lecco/Varenna - Legambiente Valchiavenna - ORMA Morbegno - Mountain Wilderness) - in data 03/04/2023 prot. 7752;
- Provincia di Sondrio - in data 04/04/2023 prot. 7884;
- WWF Valtellina Valchiavenna - in data 05/04/2023 prot. 7997;
- Parco delle Orobie Valtellinesi - in data 06/04/2023 prot. 8192;
- Consulta Parco della Bosca - in data 06/04/2023 prot. 8199;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare e i contenuti dei pareri sopra citati;

VISTA l'"Istruttoria tecnica dei pareri e dei contributi al Rapporto Preliminare di esclusione della VAS", pervenuta in data 21/04/2023 Prot. n. 9250 a firma del professionista incaricato per la procedura di VAS dott.ssa naturalista Silvia Speziale degli estensori della Variante - Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dallo studio associato Maspes (mandatario della RTP), ing. Luca Gadola e arch. Giulia Vitali;

DATO ATTO che la suddetta Istruttoria contiene specifiche e puntuali valutazioni in risposta alle osservazioni indicate nei pareri pervenuti;

RITENUTO di fare proprie le risultanze della suddetta Istruttoria;

VALUTATI gli effetti sull'ambiente derivanti dall'approvazione della Variante desumibili dal Rapporto Preliminare alla VAS e dall'Istruttoria redatta che indicano puntualmente gli "impatti potenziali" di ciascuna modifica sui principali fattori ambientali, si è giunti alla conclusione che le variazioni apportate non determinano complessivamente effetti negativi sui fattori ambientali oggetto di valutazione.

Per tutto quanto esposto

## DECRETA

- di non assoggettare **LA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI - ANNO 2023**, alla procedura di Valutazione Ambientale - VAS;
- di provvedere alla pubblicazione su web comunale [www.comune.morbegno.so.it](http://www.comune.morbegno.so.it) e sul sito regionale SIVAS del presente decreto.

L'Autorità Competente per la VAS

Geom. Giuseppe Maxenti

*firmato digitalmente*

# COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

## Piano di Governo del Territorio

### VARIANTE PARZIALE 2023

#### ISTRUTTORIA TECNICA DEI PARERI E DEI CONTRIBUTI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI ESCLUSIONE DALLA VAS

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
1. - PARERE Ufficio Territoriale Regionale (UTR) .....	2
<b>(Protocollo n. 7503 del 30 marzo 2023) .....</b>	<b>2</b>
2. - PARERE Agenzia Regionale per la Protezione ambientale (ARPA) .....	2
<b>(Protocollo n. 7725 del 31 marzo 2023) .....</b>	<b>2</b>
3. - PARERE Provincia di Sondrio.....	4
<b>(Protocollo n. 7884 del 4 aprile 2023) .....</b>	<b>4</b>
4. - PARERE Parco delle Orobie Valtellinesi .....	8
<b>(Protocollo n. 8192 del 6 aprile 2023) .....</b>	<b>8</b>
5. - PARERE CONSULTA Piano Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca di Campovico .....	8
<b>(Protocollo n. 8199 del 6 aprile 2023) .....</b>	<b>8</b>
6. - CONTRIBUTO WWF E ASSOCIAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE .....	8
<b>(Protocollo n. 7752 del 3 aprile 2023 e n. 7997 del 5 aprile 2023) .....</b>	<b>8</b>

In data 7 marzo 2023 sono stati messi a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia e sul sito del Comune di Morbegno gli elaborati relativi Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale 2023 al Piano di Governo del Territorio (PGT); contestualmente ne è stata data comunicazione agli Enti Interessati e al Pubblico; la scadenza dei termini per la presentazione di pareri e contributi decorreva il 5 aprile 2023.

Di seguito l'istruttoria tecnica dei contributi pervenuti da parte degli Enti Competenti in materia ambientale al Documento Preliminare per l'Esclusione dalla VAS a supporto dell'attività dell'Autorità Competente e l'Autorità Procedente per la VAS. Stralci del testo delle missive sono riportati di seguito in tinta blu; si rimanda, naturalmente, ai documenti originali per la lettura completa.

## **1. - PARERE Ufficio Territoriale Regionale (UTR)**

**(Protocollo 7503 del 30 marzo 2023)**

*Si comunica che le varianti al PGT dovranno essere redatte nel rispetto della normativa Regionale vigente in materia di acque pubbliche (R.D 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.; L.R. n.4 del 15.03.2016 e s.m.i. e DGR 15 dicembre 2021 n.5714 – Burl SEO51 23-12-2021 e s.m.i.), oltre ai vincoli e norme tecniche imposte dalla pianificazione di Bacino (norme PAI - Piano per l'assetto idrogeologico del Fiume Po e PGRA Piano di gestione del rischio delle alluvioni).*

Risposta Si è consapevoli della necessità del rispetto della normativa.

*In particolare, in riferimento al Documento "Relazione alla Variante", si segnalano le modifiche alla pianificazione da Voi proposte che devono essere oggetto di attenta valutazione e in cui la Normativa di Piano deve recepire le specifiche Norme del PAI:*

*1. Pag.16 – 3.1.1. Riduzione del Perimetro del PR Seriole (VI.01) – zona ricadente in fascia di rispetto dei corsi d'acqua R.D. 523/1904 e in Cp - Conoide attivo parzialmente protetto.*

Risposta Non è stata in alcun modo modificata la perimetrazione del nucleo di antica formazione; la scheda di progetto dell'edificio escluso dal PR prevede interventi di tipo conservativo ed è coerente con le norme PAI; l'esclusione di un edificio dalla perimetrazione del PR è stata eseguita in accoglimento ad istanza specifica della proprietà interessata alla realizzazione.

*2. Pag.23 – 3.1.8. Riconfigurazione viabilità area Beton Duca (VI.08) – zona ricadente in fascia B del PAI e in Zona M (P2) del PGRA.*

Risposta L'unico intervento previsto è la realizzazione di una passerella pedonale, opera compatibile con le norme PAI.

*3. Pag.26 – 3.1.11. Rettifica Nucleo Antica Formazione Serta (VI.11) – zona ricadente in fascia C del PAI.*

Risposta Non è stata modificata la perimetrazione del nucleo di antica formazione, sono state invece eseguite alcune rettifiche cartografiche finalizzate alla miglior lettura degli elaborati.

*4. Pag.47 - 3.5.2. La nuova strada di collegamento Morbegno – Campovico (VS.02) In fase di valutazione e progettazione del nuovo tratto viabilistico, è necessario produrre lo Studio di Compatibilità Idraulica dell'area e del ponte in progetto.*

Risposta Tra gli studi a corredo del progetto del ponte certamente sarà previsto anche lo studio di compatibilità idraulica.

*5. Pag.50 - 3.5.3. La nuova pista d'atletica mandamentale a Campovico (VS.03) – zona ricadente in fascia B del PAI.*

Risposta Il progetto dovrà attenersi alle norme PAI di riferimento.

## **2. - PARERE Agenzia Regionale per la Protezione ambientale (ARPA)**

**(Protocollo 7725 del 31 marzo 2023)**

(...)

*Si ricorda a titolo collaborativo che, ai sensi del punto 3 della suddetta D.G.R. i Comuni erano tenuti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'atto (31 ottobre 2018), al recepimento del Regolamento Edilizio di cui all'Allegato A della delibera "Schema di regolamento edilizio-tipo" e che decorsi tali termini (rifer. punto 4 della delibera)*

*(...) le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell'efficacia della presente delibera (...)*

Risposta Si conferma che la presente Variante non riguarda tutti gli atti di PGT, non interessando il Documento di Piano. Per questa ragione non si è previsto l'adeguamento alle Definizioni Uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali.

*In previsione della variante generale avviata, per la stesura di detto Regolamento si rimanda agli allegati della suddetta D.G.R. ("Schema di regolamento edilizio-tipo" (Allegato A); "Definizioni tecniche uniformi" (Allegato B); "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniformi e diretta applicazione sul territorio regionale" (Allegato C); "Indicazioni ai Comuni per l'adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale" (Allegato D).*

#### Invarianza Idraulica e acque superficiali

*Si rammenta che la presente variante al PGT dovrà conformarsi a quanto previsto all'art. 58 bis della LR 12/2005, che prevede al c. 3 lettera a) il DdP stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale dell'uso del suolo debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica,.... lettera c) il PdS individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento al comma 5. 7*

*Si ricorda inoltre che il c. 4, del medesimo articolo, prevede che il regolamento edilizio comunale dovrà disciplinare le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo quanto stabilito dal R.R. 23 novembre 2017- n 7; si segnala anche il R.R. 19 aprile – n. 8 – Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7.*

#### Impatto acustico

*Il Comune di Morbegno è dotato del PZA, approvato con D.C.C. n. 32 dell'8 maggio 2008 e riportato sul Geoportale di Regione Lombardia.*

*In merito alle modifiche introdotte dalla presente Variante, ricordando che l'amministrazione Comunale ha l'obbligo di garantire, secondo quanto stabilito all'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza tra il PGT e il PZA approvato, si riportano le seguenti considerazioni:*

- *per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di nuove strade anche locali, o comunque modifiche alla viabilità, dovrà essere definita la previsione della valutazione di impatto acustico stabilita dall'art. 8 comma 2 della L.Q. n. 447/1995, dall'art. 5 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i.;*
- *in generale deve essere verificata la necessità di predisposizione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o negli altri casi previsti all'art. 8 della LQ 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98. A tale proposito, in considerazione della nuova variante alla SS38, si evidenzia la necessità di indicare negli atti di PGT la classificazione delle strade che interessano il territorio comunale anche al fine di aggiornare le fasce di pertinenza acustica del PZA.*

Risposta La presente Variante è stata occasione per aggiornare allo stato dei luoghi la tavola B2 – "Previsioni per il sistema della mobilità comunale". La zonizzazione acustica sarà aggiornata successivamente, in sede di Variante generale.

- *nel caso di realizzazione di strutture commerciali, artigianali/produttive o ricettive/ludiche, il permesso di costruire deve prevedere la verifica del clima acustico nonché la valutazione previsionale dell'impatto acustico associato agli impianti/pertinenze esterne a servizio delle strutture; dovrà inoltre contenere la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, come previsto all'art. 7 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;*

- in caso di realizzazione di piscine a servizio di attività ricettive (es. riff. istanza denominata "7/14" nella Relazione), qualora siano presenti nelle aree confinanti edifici residenziali, deve essere effettuata la valutazione previsionale dell'impatto acustico associato agli impianti/pertinenze esterne a servizio dell'attività.

Si segnala infine all'Amministrazione Comunale che ARPA Lombardia ha recentemente pubblicato una linea guida specifica per la gestione dei rilasci di autorizzazione in deroga: Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri. (Settembre 2022).

<https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/LLGG%20deroghe%20Rumore%20cantieri.pdf>

#### Aree di rigenerazione urbana

Per quanto concerne le aree di rigenerazione urbana (riff. L.R.18/2019), approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale di Morbegno n. 25 del 20/05/2021, si ricorda che per l'attuazione del recupero delle stesse dovranno essere valutati e verificati da parte dell'amministrazione comunale i vincoli vigenti e che le procedure operative e amministrative di bonifica o di messa in sicurezza dovranno essere conformi al D.Lgs. 152/06 al fine di verificare le condizioni di cui al comma 2 e 3 dell'art.242.

#### CONCLUSIONI

Alla luce degli obiettivi della Variante in oggetto e di quanto sopra espresso si invita l'Autorità competente a tenere conto delle considerazioni sopra riportate ai fini delle valutazioni connesse con il prosieguo del procedimento di VERVAS.

Risposta Si ringrazia per il contributo e si tiene conto delle considerazioni riportate.

### **3. - PARERE Provincia di Sondrio**

**(Protocollo n. 7884 del 4 aprile 2023)**

Le istanze vagliate nel Rapporto preliminare, singolarmente schedate ed esaminate nell'allegato V1, riguardano quanto pervenuto agli uffici comunali dall'anno 2010 ad oggi, da parte di privati cittadini, nonché le nuove previsioni di opere pubbliche indicate dall'amministrazione comunale. Alla prima tipologia, sono correlate una cartografia d'insieme riferita alle ricadute delle stesse in termini di uso e consumo di suolo (allegato V2) e una tavola di sintesi dell'esito finale di ciascuna valutazione (allegato V3).

L'accoglimento di molte istanze comporta modifica della cartografia del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi, per altre viene invece proposta la sola modifica e/o integrazione della normativa di Piano.

Una componente significativa delle istanze puntuali comporta la restituzione ad uso agricolo di aree precedentemente destinate all'urbanizzazione, in linea con i principi di riduzione del consumo di suolo dettati dalla l.r. 31/2014. Analogamente un discreto numero di istanze riguarda le richieste di esclusione dal perimetro dei nuclei di antica formazione di edifici e contesti ivi ricompresi, in assenza di elementi che ne confermino il valore o interesse storico testimoniale, o la miglior specificazione normativa, o la modifica delle modalità di intervento.

Risposta Nessun edificio viene escluso dai nuclei di antica formazione; le perimetrazioni dei nuclei di antica formazione non sono state modificate in quanto ci si è limitati a rettifiche marginali finalizzate alla miglior lettura degli elaborati rispetto all'effettivo stato dei luoghi.

Sono parte integrante del Rapporto preliminare, tre tavole di disciplina delle aree ("Piano di Governo del territorio – Variante parziale 2023 - Piano delle Regole) che non è chiaro se costituiscano un'anticipazione degli atti costituenti la proposta di variante, atteso che in esse si sono riscontrate talune previsioni in contrasto con l'esito della valutazione ambientale (ad esempio la rappresentazione grafica della previsione della strada n. 17, ancorché soppressa in variante).

Risposta Le tavole rappresentano la proposta di variante. La strada n. 17 non è stata oggetto di stralcio se non nella tratta da Via Sertà a Via Forestale, come si evince dalla tavola V.3 – "Bilancio ecologico del suolo sulla Carta del Consumo di suolo" che individua puntualmente tutte le modifiche cartografiche.

*Atteso che la procedura in corso attiene la verifica di effetti e impatti significativi sull'ambiente della variante alla pianificazione comunale, non si ritiene esaustiva la valutazione degli impatti riferiti alle modifiche alle Nta in accoglimento di istanze puntuali (par. 8.3.1 del RP), dal momento che, come riferito nello stesso elaborato, l'istanza specifica viene in alcuni casi risolta con una modifica della norma generale.*

Risposta Fermo restando i criteri ispiratori del Piano si è ritenuto di modificare in alcuni aspetti le norme, al fine di contestualizzarle e adeguarle all'evoluzione della normativa, oltre che delle tecnologie e dei materiali.

*In particolare, l'accoglimento dell'istanza 07/14, localizzata in un ambito parzialmente ricompreso in un nucleo di antica formazione e in area con terrazzamenti, per consentire "la realizzazione di una piscina a servizio delle case per vacanze e b&b", comporta l'introduzione di un nuovo articolo (art. 28.5.15 delle Na del PdR) dove tale facoltà, estesa a tutta la zona agricola E, è motivata anche con una finalità che si ritiene necessario meglio esplicitare, dato che riguarda "attività ricettive in aree residenziali coerenti ad aree agricole". Si propone di escludere dall'applicazione della stessa le porzioni territoriali di maggior valore, quali, a titolo esemplificativo, le aree terrazzate e le aree di pregio paesaggistico.*

Risposta Come si evince dalla lettura dell'art. 28.5.15 la previsione ha una portata estremamente limitata, riferendosi esclusivamente a strutture ricettive professionali che si intendono incentivare in funzione di uno sviluppo turistico diffuso. Si provvede, comunque, a puntualizzare ulteriormente la norma con un riferimento puntuale alla legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 - "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo". Nello specifico il testo della norma originario, ossia:

"Nelle "aree E destinate all'esercizio dell'attività agricola", al fine di incentivare le attività agrituristiche e le attività ricettive in aree residenziali coerenti ad aree agricole, è consentita la costruzione di vasche per piscine ludico-amatoriali non emergenti dal suolo."

viene così modificato:

"Nelle "aree E destinate all'esercizio dell'attività agricola" è consentita la costruzione di vasche per piscine ludico-amatoriali, non emergenti dal suolo, al servizio di strutture agrituristiche e ricettive"

Si precisa, comunque, che la norma non supera i limiti imposti dal vincolo sovraordinato del PTCP relativo ai terrazzamenti.

*Analogamente, si ritiene necessario chiarire la sussistenza di eventuali impatti sui valori paesaggistici, storico culturali e di potenziale interesse archeologico, in caso di accoglimento della deroga alle distanze dal filo stradale della "antica via Valeriana", individuata dal PGT vigente (tavola A2-18- Paesaggio del DdP) sul confine settentrionale dell'ambito di riqualificazione ARA4 in loc. Paniga.*

Risposta Il tracciato storico della via Valeriana in corrispondenza dell'ARA4 in Paniga non è in nessun modo compromesso dalla modifica dell'allineamento stradale.

*Per quanto la variante si riferisca per lo più ad ambiti urbanizzati del tessuto consolidato, la complessa e corposa trattazione dei nuclei di antica formazione nel territorio del Comune di Morbegno, di cui l'allegato V4\_3 del Rapporto preliminare è l'aggiornamento in variante, costituisce il Piano Integrativo, che nel PGT vigente è parte costitutiva del Documento di Piano.*

Risposta Le modifiche apportate attengono esclusivamente alle Norme Tecniche Integrative (NTI) e alle schede di progetto del Piano Integrativo, parte integrante del Piano delle Regole. Il Documento di Piano non è stato in alcun modo modificato dalla presente Variante.

*Riguardo la variante che inserisce due nuovi tracciati VASP (par. 8.6.4 del RP), in particolare quello che prevede il collegamento tra la località Luniga nel comune di Talamona e Albaredo per San Marco, e al momento non previsto nel Piano VASP del PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi, si ritiene la stessa prematura, in considerazione del fatto che il Parco stesso ha in corso una variante al Piano VASP in cui i tracciati proposti saranno sottoposti a VAS comprensiva di Valutazione di incidenza e pertanto non ne è scontato l'inserimento nel Piano. Si rileva, inoltre, che il tracciato interessa aree con presenza di fauna protetta, sensibile al disturbo antropico.*

Risposta Le previsioni di VASP, nella loro realizzazione e gestione, saranno comunque subordinate all'approvazione del Piano VASP, parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco delle Orobie, puntualmente sottoposto a processo di VAS. L'intento è quello di dare coerenza a quanto proposto al Parco stesso, sulla base degli accordi tra il Comune di Talamona ed il Comune di Morbegno, nel contesto dell'avvio del procedimento di revisione del citato PIF (Piano di Indirizzo Forestale).

Questa valutazione è, peraltro, in linea con il parere del Parco delle Orobie Valtellinesi (Prot. 8192 del 6 aprile 2023) che si esprime a favore della non assoggettabilità alla VAS "Fatto presente che la realizzazione di nuove V.A.S.P. è ammessa solo ed esclusivamente se il relativo tracciato è inserito nel piano V.A.S.P. del Parco delle Orobie Valtellinesi" e che "nell'ambito del procedimento di revisione del piano V.A.S.P. del Parco, che sarà assoggettato a V.A.S., è già pervenuta la richiesta di inserimento del tratto V.A.S.P. richiamato nella variante parziale del P.G.T. di Morbegno (istanza presentata dal comune di Talamona con assenso del comune di Morbegno)".

*In aggiunta alle specifiche considerazioni sopra riportate, più in generale si rileva che il Rapporto preliminare è sprovvisto di una valutazione cumulata degli effetti delle varianti introdotte, ancorché molte di esse singolarmente di portata effettivamente contenuta.*

Risposta Il Rapporto Preliminare di esclusione dalla VAS indica puntualmente gli "impatti potenziali" di ciascuna variante sui principali fattori ambientali. Come si evince dal capitolo 8, tre sole varianti si bilanciano tra effetti positivi e negativi. Altre sette hanno impatto assolutamente neutro e ben venti impatto positivo. Gli effetti cumulativi delle modifiche apportate tendono, pertanto, ad avere un effetto positivo sui fattori ambientali oggetto di valutazione.

*Infine, si consiglia di valutare con attenzione l'applicabilità della procedura di verifica ambientale strategica alla variante, con la quale si propone la previsione di opera pubblica relativa alla nuova pista di atletica (VS.03 – par. 8.6.3 del Rapporto preliminare), all'interno del PLIS del Parco della Bosca, considerato che essa non rientra nella fattispecie di modifica minore, dal momento che la superficie occupata è superiore a 20.000 mq.*

*Al riguardo si espongono alcune considerazioni circa la valutazione della coerenza interna/esterna e degli impatti, ritenute di utilità per il successivo eventuale sviluppo della valutazione ambientale.*

*La l.r. 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", nel trattare all'art. 34 i "Parchi locali di interesse sovracomunale", al comma 2 indica che: "I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali."*

*La d.g.r. Lombardia n. 6148/2007 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale", al punto 8.1 ("Inquadramento urbanistico dei PLIS – Inserimento nei PGT") prevede che: "non possono essere riconosciuti PLIS in aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovralocale", mentre al punto 9.5 ("Strumenti di pianificazione e di gestione") prevede per ogni PLIS la redazione di un Piano Pluriennale di Interventi "finalizzato a tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale delle aree o singoli componenti naturalistiche ed ambientali".*

*Il PGT vigente del Comune di Morbegno, all'art. 59 "Aree per servizi a carattere sovracomunale – Aree servizi SV", prevede che nelle aree destinate a verde pubblico/parco territoriale (Vsv) "la funzione naturalistica del verde e degli spazi liberi deve essere preminente; è pertanto escluso ogni intervento od attività che comporti alterazione del suolo e compromissione dell'alberatura esistente".*

*La convenzione tra il Comune di Morbegno e la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, per la gestione del PLIS della Bosca (DCC di Morbegno n. 39 del 29/07/2016 come modificata dalla DCC di Morbegno n. 43 del 29/09/2020), all'art. 4 "Scopi -finalità e funzioni", individua tra l'altro: "la fruizione sociale del territorio, la ricreazione e il tempo libero, secondo livelli di turismo agro-ambientale e attività sportive annesse, in armonia con l'ambiente protetto; la valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti o in progetto;"*

*Le Norme Tecniche di Attuazione (variante 2022) del Piano di gestione del PLIS della Bosca dispone che: "Tutti gli interventi da eseguirsi sia sui servizi esistenti che di nuova realizzazione dovranno essere compatibili con la conservazione, la promozione e la gestione del parco stesso".*

*Dal quadro sopra esposto si evince che, ai fini della coerenza interna ed esterna della variante proposta, i servizi in progetto all'interno del PLIS della Bosca debbano essere orientati a una fruizione sociale che valorizzi gli elementi fondanti del PLIS stesso, costituiti da aree rurali con valori naturali e seminaturali tradizionali, sostenendo attività sportive e ricreative rispettose del contesto.*

*La superficie interessata dalla variante presenta ambienti a prato, cespuglieto e bosco, tra cui un'area definita come bosco non trasformabile dal PIF e una occupata dall'habitat di interesse comunitario 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", mappato nella Carta degli habitat Natura 2000 del Piano di gestione del PLIS. Il PLIS ospita anche specie elencate negli allegati alle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", la cui tutela deve essere garantita anche al di fuori dei siti della Rete Natura 2000. L'area ricade inoltre in un corridoio primario ad alta antropizzazione della Rete ecologia regionale di cui il PLIS è un elemento di tutela nonché un nodo della Rete ecologica provinciale; inoltre nell'area è possibile individuare alla scala di dettaglio della rete comunale, un varco ecologico da mantenere.*

*Le analisi del Rapporto preliminare riguardanti la pista di atletica evidenziano come punti di debolezza proprio l'impatto sull'area della Bosca, oltre che il consumo di suolo. Lo stesso Rapporto individua impatti potenziali negativi su biodiversità, suolo, sottosuolo e paesaggio, positivi su popolazione e neutri sugli altri fattori ambientali. Le stesse attenzioni di carattere ambientale che il Rapporto preliminare pone quali condizioni per l'esecuzione dell'opera, confermano, allo stato della verifica, un giudizio di potenziale impatto negativo anche sulle matrici rumore, rifiuti e mobilità, oltre che sull'inquinamento luminoso (quest'ultimo non presente nella tabella degli impatti potenziali).*

*La sottoposizione a valutazione ambientale di tale previsione consentirebbe di valutare più compiutamente, oltre all'opzione zero, eventuali soluzioni alternative alla collocazione all'interno del PLIS, al fine di garantire la maggiore sostenibilità ambientale all'esigenza manifestata dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ente che ha in programma la realizzazione della pista, individuando un'area ove gli impatti sui fattori ambientali siano minori e comprendendo la possibilità, anche nel caso in cui non se ne rilevassero, di prevedere tutte le necessarie misure di mitigazione/compensazione.*

Risposta La previsione è contenuta nella DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato con D.A. n. 17 del 03/08/2022 della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

La scelta della localizzazione scaturisce da anni di confronto tra i Comuni del Mandamento, che hanno evidenziato l'impossibilità di localizzazioni alternative. È stata inoltre verificata l'impossibilità di mettere a norma e attuare un ampliamento della struttura esistente in Comune di Morbegno.

Si rammenta che il progetto ha ottenuto esplicito parere favorevole da parte dell'Ente gestore del Parco della Bosca (Prot. n. 8199 del 6 aprile 2023)

La previsione si affianca ad un plesso sportivo esistente, rendendo possibile la condivisione delle strutture accessorie (spogliatoi) già esistenti e dei parcheggi (peraltro già previsti dal PGT). Nel RPA di VeVAS sono contenute le indicazioni da seguire in fase progettuale, al fine di garantire il rispetto della qualità dell'intervento dal punto di vista degli impatti sul comparto paesaggistico-ambientale nel suo complesso.

#### **4. - PARERE Parco delle Orobie Valtellinesi**

**(Protocollo n. 8192 del 6 aprile 2023)**

(...)

*Considerato che le modifiche proposte per la revisione parziale del PGT del Comune di Morbegno interessano l'ambito del Parco delle Orobie Valtellinesi per la sola proposta della nuova V.A.S.P. di collegamento fra la frazione di Luniga, in comune di Talamona, e Albaredo per San Marco.*

*Fatto presente che la realizzazione di nuove V.A.S.P. è ammessa solo ed esclusivamente se il relativo tracciato è inserito nel piano V.A.S.P. del Parco delle Orobie Valtellinesi.*

*Dato atto che nell'ambito del procedimento di revisione del piano V.A.S.P. del Parco, che sarà assoggettato a V.A.S., è già pervenuta la richiesta di inserimento del tratto V.A.S.P. richiamato nella variante parziale del P.G.T. di Morbegno (istanza presentata dal comune di Talamona con assenso del comune di Morbegno).*

*Considerato il percorso del Piano V.A.S.P. del Parco, si ritiene che la procedura di variante parziale del P.G.T. di Morbegno non debba essere assoggettata a V.A.S. per quanto riguarda la proposta V.A.S.P..*

*Valutato che non si configurano, allo stato preliminare, elementi di incoerenza tra la variante parziale al P.G.T. ed i piani di gestione del Parco;*

**ESPRIME**

*per quanto di competenza, parere di non assoggettabilità alla V.A.S. considerate le note relative alla V.A.S.P. sopra espresse.*

*Si ritiene altresì che la variante del P.G.T. debba tenere conto dell'ambiente nel suo complesso e dei rapporti fra spazi aperti e chiusi nonché del legame fra i due versanti (retico ed orobico) evitando/limitando gli elementi che possano ulteriormente limitare il movimento degli animali selvatici già molto vincolato dalle strutture presenti (strada statale, ferrovia, recinzioni, ...).*

Risposta Si prende atto del parere positivo e delle indicazioni ivi riportate.

#### **5. - PARERE CONSULTA Piano Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca di Campovico**

**(Protocollo n. 8199 del 6 aprile 2023)**

(...)

*La consulta dopo un approfondito confronto ritiene la nuova posizione del ponte migliorativa rispetto a quella del vigente Piano di Governo del territorio e non ravvisa delle particolari criticità all'inserimento della Pista di atletica, ritenendo che la stessa sia ammissibile in ragione delle funzioni svolte all'interno di essa e dell'ubicazione periferica rispetto al PLIS. Vengono analizzate le tematiche relative alle emergenze naturalistiche presenti nel PLIS quali corsi d'acqua, boschi, ambiti agricoli non ravvisando particolari interferenze.*

*La Consulta ritiene che il progetto della pista di atletica dovrà tenere conto delle preesistenze paesaggistiche riscontrabili nell'immediato intorno e dovrà essere corredato da uno studio di dettaglio di mitigazione ambientale composto da sistemi vegetali rivolti a ricucire il paesaggio e a ridurre l'impatto di inquinamento acustico e luminoso.*

Risposta Si prende atto del parere positivo.

#### **6. - CONTRIBUTO WWF E ASSOCIAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE**

**(Protocollo n. 7752 del 3 aprile 2023 e n. 7997 del 5 aprile 2023)**

- La realizzazione della pista di atletica è prevista entro una zona planiziale di pregio ambientale e comporta la sottrazione e la frammentazione di una delle residue aree boscate e verdi del*

*fondovalle, che peraltro ricadono entro un PLIS, causando evidenti e rilevanti impatti sulla biodiversità locale.*

*Uno dei quali è rappresentato dal “pesante” tributo al consumo di suolo nell’area in cui è previsto l’intervento; anche al di fuori del PLIS per la necessità di dotare la pista di tutte le infrastrutture necessarie, a cominciare da un adeguato parcheggio. Non si possono certo portare come esempi sinergico/sportivi l’attuale limitato parcheggio in fregio alla provinciale e meno ancora gli spogliatoi al servizio di un, già presente, campo di calcio con finalità dilettantistica.*

*La pista che si vuole costruire sarà adeguata per manifestazioni di valenza nazionale e questo implicherà una serie di interventi infrastrutturali che rispondano alle normative delle federazioni di atletica, con spazi, materiali, impiantistiche previste dalla disciplina sportiva in oggetto.*

*Pur risultando un’affermazione ovvia e banale, ritengo sarebbe stato più sensato il recupero e la rigenerazione di aree già urbanizzate all’interno del comprensorio piuttosto che erodere nuove porzioni di suolo vergine, in contesti già sottoposti a molteplici pressioni insediative.*

*Tanto più che la pista non “si appoggerà”, non usufruirà che in modo assai limitato di strutture sportive già preesistenti, così come di una viabilità particolarmente agevole di cui avvalersi per ottimizzare tempi e percorsi.*

*Nell’ampia ed esaustiva documentazione presentata, non è compreso alcuno studio che dimostri in modo inequivocabile che il Parco della Bosca sia l’unica destinazione possibile per una pista di atletica a valenza comprensoriale.*

*D’altronde l’affermazione di pag. 139 del Rapporto preliminare di assoggettabilità:*

*“Il principale impatto è sul consumo di suolo allo stato di fatto, tema che non sembrerebbe avere alternative nel comprensorio” sembrerebbe confermare che sulla possibile alternativa al Parco non ci sono stati né approfondite riflessioni, né studi finalizzati ad identificare diversi scenari di minor impatto ecologico.*

Risposta Si ritiene che la collocazione di un impianto per la pratica sportiva quale quella prevista sia compatibile con le caratteristiche dell’area e con la destinazione a Parco dell’area, anche considerati i risvolti sociali della destinazione stessa che, all’interno di un Parco potrebbe assumere una connotazione di valore aggiunto e creare sinergie proprio con la vita e le attività del Parco stesso.

Nell’area esiste già un impianto di tipo sportivo con relative strutture a corredo, strutture accessorie (spogliatoi) esistenti, per le quali è prevista la condivisione e parcheggi già previsti dal PGT; non si tratta pertanto di area “vergine” da un punto di vista ambientale, seppure di grande valore.

Si ritiene che eventuali impatti problematici della struttura nel contesto siano da affrontare ad altra scala, cioè non alla scala urbanistica della destinazione stessa ma a quella progettuale della struttura che dovrà tenere conto della specifica valenza ambientale del contesto di appartenenza. Nel RPA di VeVAS sono contenute le indicazioni da seguire in fase progettuale, al fine di garantire il rispetto della qualità dell’intervento dal punto di vista degli impatti sul comparto paesaggistico-ambientale nel suo complesso.

La previsione è contenuta nella DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato con D.A. n. 17 del 03/08/2022 della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

La scelta della localizzazione scaturisce da anni di confronto tra i Comuni del Mandamento, che hanno evidenziato l’impossibilità di localizzazioni alternative. È stata inoltre verificata l’impossibilità di mettere a norma e attuare un ampliamento della struttura esistente in Comune di Morbegno.

Si rammenta il parere favorevole dell’Ente gestore del Parco della Bosca (Prot. N. 8199 del 6 aprile 2023)

- *La realizzazione di nuovo tracciato agro silvo pastorale proposto, si pone al margine di un’area di presenza del gallo cedrone (Tetrao urogallus), specie ombrello e di interesse prioritario di conservazione (all. I della Direttiva 2009/147/CE) che versa in gravi difficoltà a livello locale. L’intervento potrebbe quindi determinare elevata frammentazione in un contesto forestale piuttosto indisturbato e incidenze non secondarie a livello faunistico e ambientale, a fronte di ipotetici vantaggi non ben valutati a livello comprensoriale.*

*È il Piano faunistico venatorio provinciale (PFVP), fin dalla versione del 2001, ad evidenziare come il Comprensorio morbegnese delle Orobie sia uno dei pochi che assicuri la possibile presenza di una specie, come il gallo cedrone, che versa da tempo sull’orlo dell’estinzione.*

Risposta Le previsioni di VASP, nella loro realizzazione e gestione, saranno comunque subordinate all'approvazione del Piano VASP, parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco delle Orobie, puntualmente sottoposto a processo di VAS. L'intento è quello di dare coerenza a quanto proposto al Parco stesso, sulla base degli accordi tra il Comune di Talamona ed il Comune di Morbegno, nel contesto dell'avvio del procedimento di revisione del citato PIF (Piano di Indirizzo Forestale).

Questa valutazione è, peraltro, in linea con il parere del Parco delle Orobie Valtellinesi (Prot. 8192 del 6 aprile 2023) che si esprime a favore della non assoggettabilità alla VAS "Fatto presente che la realizzazione di nuove V.A.S.P. è ammessa solo ed esclusivamente se il relativo tracciato è inserito nel piano V.A.S.P. del Parco delle Orobie Valtellinesi" e che "nell'ambito del procedimento di revisione del piano V.A.S.P. del Parco, che sarà assoggettato a V.A.S., è già pervenuta la richiesta di inserimento del tratto V.A.S.P. richiamato nella variante parziale del P.G.T. di Morbegno (istanza presentata dal comune di Talamona con assenso del comune di Morbegno)".

*In conclusione, per quanto sopra esposto, ritengo che la variante ipotizzata al PGT determini impatti ecologici ed ambientale significativi e che debba quindi essere sottoposta a procedura di VAS. Il WWF di Valtellina e Valchiavenna ritiene che il PLIS della Bosca meriti ben altri interventi di valorizzazione e ben altri livelli di tutela; dobbiamo purtroppo prendere atto con rammarico che le proposte contenute nel Libro Bianco dell'aprile 2016, così come il progetto "La Scuola fra gli Alberi" del 2020 che richiedono solo interventi leggeri e di poco costo, non trovano udienza presso le Amministrazioni comunali di Morbegno.*

*Un peccato per il Parco, per i cittadini del comune di Morbegno, per tutti i fruitori dell'area protetta.*

Risposta Si è concordi nel ritenere il PLIS della Bosca meritevole di interventi di valorizzazione e tutela, cosa che non è in contrasto con la previsione della pista di atletica, ubicata in un'area già prevista "a servizi" e ai margini degli ambienti più naturali dell'area protetta.

Si rammenta a tal proposito che il Parco è stato istituito con il fine di tutelarne e valorizzarne le caratteristiche ambientali e naturalistiche, ma anche in funzione di un uso ricreativo e didattico dello stesso.

Si auspica quindi l'instaurarsi di sinergie tra i gestori dell'impianto sportivo e del Parco, in modo da promuovere una fruizione sostenibile del PLIS della Bosca ed una valorizzazione delle peculiarità ambientali in esso contenute.

Morbegno, 18 aprile 2023

L'incaricata per l'assistenza al processo di esclusione dalla VAS

Dott.ssa Silvia Speziale

Documento firmato  
digitalmente

L'RTP incaricata per la Variante Parziale al PGT 2023

Ing. Pietro Maspes

Ing. Luca Gadola

Arch. Giulia Maria Vitali

Documento firmato  
digitalmente

Documento firmato  
digitalmente

Documento firmato  
digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Gadola Luca in data 20/04/2023

Maspes Pietro in data 20/04/2023

VITALI GIULIA MARIA in data 20/04/2023

Speziale Silvia in data 20/04/202